



INTERPORTO- CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.A.

(società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Camera di Commercio di Pordenone-Udine)

CONTRATTO

**SERVIZIO DI PULIZIA DEI FABBRICATI E PERTINENZE DI PROPRIETA'
DELLA INTERPORTO-CENTRO INGROSSO DI PORDENONE SPA
TRIENNIO 2021-2024**

**SCHEMA CONTRATTO
SERVIZIO DI PULIZIA DEI FABBRICATI E PERTINENZE DI PROPRIETÀ
DELLA INTERPORTO-CENTRO INGROSSO DI PORDENONE SPA
PER IL TRIENNIO 2021-2024**

CIG 8797999274

Premesso che:

- in data 09.06.2021 la Società, al fine della valutazione comparativa delle offerte, ha proceduto, nel rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di rotazione, alla richiesta dei preventivi finalizzati all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (in deroga a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del servizio in oggetto mediante pubblicazione sul portale eAppalti FVG di una Rdl;
- a seguito della ricezione e valutazione delle offerte, si è proceduto con la RdO per affidamento diretto con la ditta TI SERVICE SRL che ha offerto il migliore prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 -bis del D.Lgs. n. 50/2016;

-°-°-°-°-

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio (30.07.2021) in Pordenone, nella sede della Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone SpA sono comparsi i signori:

- Bortolussi Giuseppe, nato a Zoppola (PN) il 20.06.1952, in qualità di Amministratore Delegato della Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone SpA - società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Camera di Commercio di Pordenone-Udine (nel presente atto denominata semplicemente "Amministrazione");
 - Toniolo Mauro nato/o Pordenone il 19/05/1967 in qualità di Legale Rappresentante della TI SERVICE SRL con sede in legale in Via XXX Aprile n. 1 – Cordenons (PN) (nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore"),
- i quali, nelle rispettive qualifiche, hanno concordemente dichiarato di voler porre in essere il contratto di cui appresso.

ART. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

Il contratto ha per oggetto il servizio di pulizia ordinaria giornaliera e periodica nei fabbricati di proprietà della società Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. e più precisamente:

Centro Servizi	Via Interporto Centro Ingrosso n. 114 - <u>pulizie uffici società – pulizie parti comuni</u>
Palazzo di vetro	Via Interporto Centro Ingrosso n. 114 - <u>pulizie parti comuni interne ed esterne</u>
Palazzina C	Via Interporto Centro Ingrosso n. 133 - <u>pulizie parti comuni interne ed esterne</u>
Centro Mercati	Via Interporto Centro Ingrosso n. 180 – <u>pulizie parti comuni interne ed esterne</u>
Centro Mercati	Via Interporto Centro Ingrosso n. 181 – <u>pulizie parti comuni interne ed esterne</u>
Dogana	Via Interporto Centro Ingrosso n. 182 – <u>pulizie parti comuni interne ed esterne</u>

Servizi igienici piazzale Via Interporto Centro Ingrosso n. 182/5 – pulizie generale

Centro Logistico Via Interporto Centro Ingrosso – pulizie vie di esodo e n. 4 servizi igienici

L'Appaltatore è tenuto a svolgere qualunque attività, anche accessoria, necessaria a rendere completa, efficiente ed a perfetta regola d'arte i servizi di cui sopra.

ART. 2

DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà durata 36 mesi a decorrere dal 01.08.2021.

Alla data di scadenza il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di alcun preavviso. L'Interporto si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la stessa, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative, non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte del contratto.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare il servizio in regime di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente agli stessi patti, prezzi e condizioni, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, entro la scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova gara.

ART. 3

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato ad effettuare il servizio con mezzi propri, gestione a proprio rischio ed a regola d'arte, secondo quanto previsto nel presente contratto, nel capitolato tecnico/amministrativo e nella dichiarazione di offerta economica presentata in sede di gara. L'Appaltatore dovrà rispettare le indicazioni impartite dai competenti uffici dell'Amministrazione, soprattutto in riferimento alle modalità di svolgimento del servizio al fine di evitare anche il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli uffici, anche se ciò comportasse l'esecuzione del servizio stesso per gradi (limitando le prestazioni ad alcuni ambienti oppure con sospensione durante alcune ore della giornata).

Nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento, nonché alla disciplina prevista dal vigente CCNL, oltre che alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità e a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente atto.

Sono a totale carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo, tutti gli oneri ed obblighi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento del servizio, ivi inclusi:

- gli oneri relativi agli spostamenti del personale;
- le spese per l'acquisto delle uniformi per il proprio personale;
- le spese per i materiali necessari allo svolgimento del servizio;



L'Appaltatore, inoltre, si impegna ad attenersi alle disposizioni che saranno emanate dall'Amministrazione nell'intento di mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, nonché ad utilizzare personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alle esigenze di ogni specifica prestazione contrattuale.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare all'Amministrazione, non appena a conoscenza dell'accaduto, degli eventuali danni provocati nell'esecuzione del Servizio.

L'Appaltatore è tenuto nello svolgimento del servizio, ad utilizzare prodotti conformi alle vigenti normative.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti i danni eventualmente arrecati agli arredi a seguito dell'utilizzo di prodotti non conformi alle vigenti normative.

ART. 4

ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore si impegna ad effettuare il servizio con personale alle proprie dirette dipendenze, idoneo per professionalità e numero allo svolgimento dello stesso.

Contestualmente all'inizio del servizio, L'Appaltatore **dovrà comunicare per iscritto** all'Amministrazione i nominativi delle persone impiegate nell'esecuzione del servizio, le rispettive qualifiche professionali e posizioni previdenziali.

Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni temporanee, dovrà essere comunicata all'Amministrazione prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio.

La Società si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale proposto che non dovesse soddisfare le aspettative nello svolgimento del servizio.

Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'impresa dovrà provvedere alla sostituzione del personale entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Per tutte le modalità organizzative e di svolgimento del servizio di pulizia, si rinvia alle specifiche previste nel capitolato, richiamando l'attenzione sul rispetto delle fasce orarie ivi previste, al fine di evitare ogni intralcio allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Amministrazione. Ogni variazione delle modalità operative descritte dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione.

ART. 5

RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'APPALTATORE

L'Amministrazione nominerà un proprio rappresentante (*Supervisore*), al quale sarà demandato il compito di effettuare le verifiche ed i controlli sulla corretta e puntuale esecuzione del Servizio ad opera dell'Appaltatore

L'Amministrazione indicherà altresì il nominativo di un suo sostituto per le ipotesi di impedimento o di assenza.

In particolare, il rappresentante dell'Amministrazione provvederà a:

- a) seguire l'esecuzione del Servizio, verificando il rispetto delle disposizioni e dei termini contrattuali;
- b) evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze;
- c) attestare la regolare esecuzione del Servizio.

Prima dell'inizio del Servizio, l'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione il nominativo della persona (*Gestore del servizio*), fornita di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza, incaricata di rappresentare l'Appaltatore stesso nei rapporti con l'Amministrazione.

Il Gestore del servizio dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione delle attività oggetto del presente atto. A lui sono delegate, in particolare, le funzioni di:

- programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le prestazioni contrattuali, nonché la proposta di interventi alla stessa Amministrazione;
- controllo relativamente alle attività effettuate ed alle fatture emesse;
- fornitura di informazioni e reportistica.

Il Gestore del servizio avrà la piena rappresentanza dell'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione; pertanto, tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante.

È facoltà dell'Amministrazione chiedere all'Appaltatore la sostituzione del Gestore del servizio per giustificati motivi.

ART 6

LOCALI A DISPOSIZIONE DELLA DITTA

L'Amministrazione metterà a disposizione dell'Appaltatore, presso gli immobili, i locali da adibire a deposito dei materiali e delle attrezzature necessari per l'espletamento del servizio.

È fatto divieto all'Appaltatore di depositare in detti locali materiali infiammabili, esplosivi o comunque pericolosi, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni delle autorità competenti.

Nessuna responsabilità od onere potrà essere attribuito all'Amministrazione per danni, furti o altri fatti accidentali o dolosi aventi per oggetto i beni di cui ai commi precedenti ovvero per i danni causati dalla presenza di essi nei locali in questione.

ART. 7

OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'Appaltatore si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.



3. I suddetti obblighi vincolano la Ditta per tutta la durata del contratto anche nel caso che non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse.
4. E' facoltà dell'Amministrazione chiedere, in qualsiasi momento, all'Appaltatore di comprovare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali ai lavoratori impiegati nel Servizio.
5. Qualora l'Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma 2, è facoltà dell'Amministrazione operare una ritenuta fino al 20% dell'importo del corrispettivo dovuto.
6. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che le inadempienze rilevate siano state sanate e l'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa per il mancato o ritardato pagamento.
7. L'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore previa verifica del regolare versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC).
8. L'Appaltatore si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.
9. A tal fine, tra l'altro, l'Appaltatore si impegna ad impartire al proprio personale, impiegato nel servizio, un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente; a dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta. L'Appaltatore si impegna altresì ad adottare, nello svolgimento del servizio, tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e di terzi.
10. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni di cui ai precedenti commi sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti dell'Amministrazione.
11. In caso di accertato inadempimento agli obblighi del presente articolo, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, procederà, senza bisogno di messa in mora e/o di pronuncia giudiziale, alla risoluzione di diritto del contratto.

ART. 8

RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Appaltatore ha stipulato polizza assicurativa n. 2017/07/6132905 presso la ITALIANA ASSICURAZIONI agenzia di Trento a copertura dei rischi di responsabilità civile che possano conseguire all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto ed assume altresì l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'Amministrazione per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati in relazione all'esecuzione del servizio.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa n. 2021/13/6604179 in data 23.07.2021 rilasciata da ITALIANA ASSICURAZIONI di Trento per l'importo di Euro 6.103,96 pari al 10% dell'importo del presente contratto, come previsto dall'art. 103, comma 1 del Codice Contratti.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente entro 90 giorni dell'ultimazione del servizio.

ART. 9

CORRISPETTIVO

Il prezzo per l'espletamento del servizio è quello derivante dall'offerta economica presentata, allegata al presente contratto, sotto il titolo allegato "A", per un importo netto pari ad € 61.039,62 (esclusa applicazione IVA prevista dalla Legge). Il prezzo è comprensivo di ogni e qualsiasi onere gestionale indicato in sede di offerta. Nulla è dovuto all'aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

In mancanza dei dati dell'osservatorio e dell'ISTAT relativi alla tipologia dei servizi oggetto del presente contratto, la revisione è calcolata sulla base della variazione degli indici generali dei prezzi al consumo rilevati dall'ISTAT e pubblicati dall'istituto con periodicità mensile.

ART 10

MODALITA' DI PAGAMENTO

Con riferimento all'allegato "A", il corrispettivo mensile per le attività oggetto dell'appalto è fissato in € 1.695,55 + IVA mensile (come indicato in fase di gara, l'avvio del servizio nel Palazzo di vetro è posticipato a data da definirsi).

Gli interventi straordinari saranno concordati con l'ufficio tecnico e verranno liquidati contestualmente alla presentazione della fattura mensile.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Appaltatore dovrà, con cadenza mensile posticipata, emettere fattura elettronica utilizzando il codice destinatario ZRUT8VN della Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone Spa con sede in Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5 – 33170 Pordenone indicando il **codice CIG 8797999274**.

Il pagamento del corrispettivo sarà versato mediante bonifico bancario 30 gg vista fattura fine mese con versamento sul conto corrente dedicato indicato in fattura ed intestato alla ditta stessa.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali variazioni circa le modalità di accredito da utilizzare; in caso di difetto di comunicazioni di tal genere, non potranno essere imputati all'Amministrazione eventuali errori e/o ritardi nel pagamento.



Contestualmente alla ricezione della fattura, la Società procederà d'ufficio alla verifica sulla regolarità contributiva mediante richiesta del DURC aggiornato.

Sulle somme dovute potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

ART. 11

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3

ART. 12

PENALITA'

Qualora l'Amministrazione riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato tecnico/amministrativo, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite al Gestore del servizio perché provveda a sanare immediatamente la situazione.

In caso di perdurare dell'inadempienza, sarà applicata una penale variabile dall'1% (un per cento) al 5% (cinque per cento) del corrispettivo mensile.

Nella determinazione dell'importo della penale si terrà conto della gravità dell'infrazione, del grado di deficienze accertato nello svolgimento del Servizio e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando all'Appaltatore i relativi costi.

Inoltre, l'Amministrazione applicherà ulteriori penali, di seguito specificate, qualora si verifichino i seguenti inadempimenti:

Infrazioni gravi		Penale
1	mancato riassetto degli uffici (sistemazione sedie e tavoli, lavaggio bicchieri, togliere le bottiglie, pulizia di tavoli ecc)	€ 300,00
2	mancata chiusura di tutte le vie di accesso a fine giornata	
3	mancato reintegro del materiale necessario (carta igienica, sapone ecc) all'interno dei servizi igienici	
4	la ripetizioni di infrazioni lievi per più di tre volte nell'arco del mese	
5	l'affidamento a terzi non autorizzati dalla Stazione appaltante delle chiavi	

Infrazione lieve	Penale
Mancata esecuzione di una delle attività giornaliere	€ 50,00
Mancata esecuzione di una delle attività periodiche	€ 100,00

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati all'Appaltatore, che dovrà comunicare in forma scritta all'Amministrazione le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora le deduzioni presentate non possano essere accolte o le stesse non pervengano entro il termine sopra indicato, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, la stessa procederà all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Amministrazione, oltre a procedere all'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, non compenserà le prestazioni non eseguite.

ART. 13

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO - RINVIO

Ai sensi dell'art. 105, primo comma, del D.lgs. n. 50/2016, è vietata, a pena di nullità, la cessione, anche parziale, del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in azienda, nel caso di cessione d'azienda di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità.

E' vietato subappaltare il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto.

ART. 14

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ed il suo personale ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga a conoscenza durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esecuzione del servizio.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti gli eventuali danni.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività di cui al presente atto e, comunque, fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.



ART. 15

DIFFIDA AD ADEMPIERE

Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 16 in caso di gravi e/o ripetuti inadempimenti dell'Appaltatore alle obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto, l'Amministrazione potrà intimargli per iscritto di adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto.

ART. 16

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente, in tutto o in parte, lo svolgimento del Servizio, l'Amministrazione avrà facoltà di ordinarne la temporanea sospensione, salvo disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale provvedimento.

Per nessuna ragione l'Appaltatore può sospendere il Servizio, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione, né effettuarlo in maniera difforme a quanto stabilito o eseguirlo in ritardo.

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore, costituisce grave inadempimento contrattuale, tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione a mezzo di raccomandata A.R. o PEC, non abbia ottemperato.

ART. 17

CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

L'Appaltatore prende atto che il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- ritardo nello svolgimento dell'esecuzione del presente contratto superiore a 15 (quindici);
- inosservanza delle disposizioni relative al subappalto e alla cessione di contratto;
- inosservanza degli obblighi di cui agli artt.:3 (Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore), 7 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e sicurezza sul luogo di lavoro), 8 (Responsabilità civile e polizza assicurativa), 12 (Penalità), 14 (Obbligo di riservatezza), 15 (Diffida ad adempiere);
- accertamento della sussistenza in capo all'Appaltatore, di una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, in tutto o in parte, in caso di trasferimento in altra sede, riduzione o soppressione degli uffici presso cui viene espletato il servizio oggetto dell'appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte dell'Appaltatore, di lettera raccomandata A/R o PEC con la quale l'Amministrazione dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ART. 18

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il Foro di Pordenone.

ART. 19

DOCUMENTO CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, i seguenti documenti:

- | | | |
|----|------------|---|
| 1. | allegato A | offerta e specchietto riepilogativo dei costi |
| 2. | allegato B | planimetrie dei fabbricati |
| 3. | allegato C | capitolato tecnico/amministrativo |
| 4. | allegato D | DUVRI |

ART. 20

DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale in con sede in legale in Via XXX Aprile n. 1 – Cordenons (PN)

ART. 21

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto - eccetto l'IVA - sono ad esclusivo carico dell'APPALTATORE che, a tal fine, dichiara di avere il domicilio fiscale a con sede in legale in Via XXX Aprile n. 1 – Cordenons (PN).

Il presente atto, essendo soggetto ad IVA, va registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, punto II del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

ART. 22

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001

La Società in conformità al D.Lgs. 231/2001, ha approvato ed adottato il proprio Codice Etico quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito www.interportocentroingrosso.com alla sezione "Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali".

Tutti i fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l'eventuale risarcimento del danno patito da Società.

ART. 23

INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 13 D.lgs. 196/2003

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", ed in conseguenza della procedura di gara sopra indicata, si comunica che i dati riguardanti le ditte partecipanti sono soggetti al trattamento da parte della Società, secondo le seguenti modalità:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o



comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;

- i dati verranno trattati con le finalità istituzionali inerenti alle attività della Società ed in particolare, per l'esecuzione della gara e delle successive procedure previste da regolamenti o disposizioni di legge;
- il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantire la sicurezza;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, e all'esecuzione del contratto di fornitura;
- la conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati escluderà la ditta dalla gara;
- i dati sono utilizzati e comunicati per fini istituzionali, all'interno della Società, tra gli incaricati del trattamento (es. stipula di contratti, pagamenti; esigenze di tipo gestionale ed operativo; osservatorio prezzi;) con eventuale utilizzo di strumenti automatizzati (direttamente o tramite società specifica) ed all'esterno della Società in adempimento a specifiche disposizioni di legge o di regolamento (quali la pubblicazione dell'esito della gara, la trasmissione di copie di documenti amministrativi effettuata a seguito di applicazione del diritto di accesso ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.);
- la ditta ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati. Per l'esercizio dei propri diritti l'appaltatore potrà rivolgersi all'Ufficio Tecnico della Società;
- il titolare del trattamento dei dati è l'Amministratore Delegato Bortolussi Giuseppe.

* * * * *

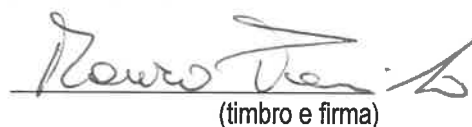
Letto approvato e sottoscritto.

per l'Amministrazione
Bortolussi Giuseppe



(timbro e firma)

per l'Appaltatore
Toniolo Mauro



(timbro e firma)

La Ditta dichiara di aver preso integrale conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342, 1382 c.c., le clausole e condizioni sopra riportate agli articoli relativi a :

Oneri ed obblighi a carico della Ditta; Esecuzione del Servizio; Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e sicurezza sul luogo di lavoro; Responsabilità civile e polizza assicurativa di lavoro; Corrispettivo; Fatturazione e pagamenti; Penalità; Subappalto e cessione del contratto. Rinvio; Obbligo di riservatezza; Disposizioni antimafia; Diffida ad adempiere, sospensione del Servizio; Clausole risolutive espresse; Controversie;

La Ditta

(timbro e firma)
